

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici» (582), d'iniziativa del senatore Covatta

«Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo» (836), d'iniziativa dei senatori Covatta e De Rosa

«Norme sulla circolazione dei beni culturali» (1317)

«Agevolazioni fiscali per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l'attuazione di interventi di conservazione e restauro: modifiche e integrazioni della legge 2 agosto 1982, n. 512» (1469),

d'iniziativa del senatore Chiarante e di altri senatori

«Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela» (1543), d'iniziativa del senatore Chiarante e di altri senatori

**(Seguito della discussione congiunta e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 8, 11

BUCCIARELLI (PDS), *relatore alla Commissione* ..... 8

«Interventi in favore delle associazioni concertistiche» (1422), d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori

«Estensione dei benefici del credito teatrale» (1624), d'iniziativa del senatore Manzini e di altri senatori

**(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (\*)**

PRESIDENTE ..... Pag. 3, 4, 5 e *passim*  
 LOPEZ (Rifond. Com.) ..... 5  
 NOCCHI (PDS) ..... 4  
 SCAGLIONE (Lega Nord), relatore alla Commissione ..... 4, 7  
 ZITO (PSI) ..... 5

«Interventi in favore del cinema» (1560), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un dise-

gno di legge d'iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

**(Seguito della discussione e sospensione. Ripresa della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 3, 11, 12  
 MANZINI (DC) ..... 12  
 NOCCHI (PDS), corelatore alla Commissione 3, 12

(\*) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate».

*I lavori hanno inizio alle ore 16,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interventi in favore del cinema» (1560)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa  
(Seguito della discussione e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1560.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

NOCCHI, *corelatore alla Commissione*. Ricordo che ieri sera abbiamo concluso i nostri lavori con la stesura di un ordine del giorno che ha raccolto le valutazioni che i diversi Gruppi hanno espresso su un tema così delicato ed importante. Come è noto, a causa del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione, da noi contestato nelle motivazioni adottate, l'*iter* del disegno di legge per gli interventi in favore del cinema non può procedere per mancanza di copertura finanziaria, quindi i relatori hanno presentato l'ordine del giorno che dà conto delle diverse istanze, e che dovrebbe essere sottoposto ora al vaglio della Commissione. Data però l'assenza dei rappresentanti di molti Gruppi parlamentari, chiedo che la discussione venga sospesa per essere ripresa più tardi.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

**«Interventi in favore delle associazioni concertistiche» (1422)**, d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori

**«Estensione dei benefici del credito teatrale» (1624)**, d'iniziativa del senatore Manzini e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato) (\*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Interventi in favore delle associazioni concertistiche», d'iniziativa dei senatori Zito, Bucciarelli, Nocchi, Mazzola, D'Amelio, Biscardi, Bono Parrino, Compagna, Paire, Struffi, Manieri, Meduri, Pierani, Giunta, Scaglione, Lopez e Donato, e «Estensione dei benefici del credito teatrale», d'iniziativa dei senatori Manzini, Di Nubila, Guerritore, Zangara, Lazzaro, Ianni, Carrara, Ladu, D'Amelio, Doppio, Innocenti, Tani, Bernassola e Donato.

---

(\*) Il disegno di legge nel testo approvato assume il seguente titolo: «Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate».

Il Presidente del Senato ha accolto la richiesta della Commissione, disponendo il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo nel testo unificato predisposto dal relatore. Non facendosi osservazioni, la precedente fase procedurale può essere considerata acquisita al dibattito.

Comunico che la 1ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole e che la 5ª Commissione permanente ha condizionato il proprio parere favorevole all'approvazione dell'emendamento 2.1 presentato dal relatore.

SCAGLIONE, *relatore alla Commissione*. Alla luce della discussione che la Commissione ha già svolto ho provveduto ad unificare i testi dei due disegni di legge in modo da contemperare le diverse esigenze. Non è stata introdotta alcuna novità.

È stato invece presentato dal Governo, nella persona del sottosegretario Maccanico, un emendamento, il 2.0.1, che prevede un finanziamento al teatro dell'Opera di Roma che non ci trova assolutamente consenzienti. Ci sembra che si tratti di un vero e proprio colpo di mano che lascia stupefatti. Peraltro è un discorso che investe tutti gli altri enti lirici che hanno lavorato sempre in un clima di grande economia: ora si assiste ad una regalia a favore di un ente che ha fatto dello spreco una delle proprie costanti caratteristiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NOCCHI. Anche noi siamo d'accordo di arrivare all'approvazione di questo testo unificato, che corrisponde alle esigenze manifestate in maniera generale dalle associazioni concertistiche nazionali, oberate da debiti non per colpa loro ma per le modalità di erogazione dei flussi finanziari.

Detto questo, vorrei anch'io affermare che non possiamo trovarci d'accordo con l'emendamento presentato dal Governo, che in buona sostanza è una sanatoria di fatto della situazione dell'Opera di Roma. Si vorrebbero stanziare, oltre ai 20 miliardi la cui erogazione è stata decisa dal comune di Roma nella fase precedente alle ultime elezioni amministrative, altri 30 miliardi per ripianare il disavanzo disastroso accumulato dall'Opera di Roma nel biennio di gestione attuale. Non siamo d'accordo con questo modo di procedere, pur ritenendo che il disavanzo in questione debba essere in qualche modo ripianato. Ma non si può farlo con lo stesso atteggiamento della casalinga svogliata che infila la polvere sotto il tappeto. Si deve invece dire come stanno le cose, chi ha determinato questo disavanzo di 55 miliardi nel biennio 1991-1993 ed individuare le soluzioni per affrontare la questione. Anche recentemente abbiamo affermato che sarà necessaria una programmazione diversa, che bisognerà affrontare dei sacrifici, che la gestione amministrativa dovrà essere rigorosa. L'approvazione di questo emendamento renderebbe assolutamente impossibile tutto ciò: ecco perché crediamo che esso non possa essere accolto. La trattazione del problema del disavanzo dell'Opera di Roma dovrà essere rinviata a un'altra occasione.

LOPEZ. Signor Presidente, prendo visione in questo momento dell'emendamento presentato dal Governo, che affronta un problema reale che non riguarda soltanto il teatro dell'Opera di Roma, ma anche la Scala di Milano. Che il problema sia reale e che meriti considerazione ed interventi da parte del Governo e del Parlamento non vi è alcun dubbio. Penso però che una proposta così congegnata, per di più inserita in un disegno di legge che in realtà ha altre finalità e nasce con una diversa filosofia, sia assolutamente impropria. Prendo atto della volontà del Governo di porre riparo alla situazione assai critica dell'Opera di Roma e della Scala di Milano, ma penso che a tale scopo si debba presentare un provvedimento apposito e distinto da quello in esame, sul quale avevamo già espresso consenso e sul quale ribadisco il nostro voto favorevole.

ZITO. Signor Presidente, le mie perplessità, analoghe a quelle sollevate dai colleghi, non riguardano il fatto che con l'emendamento si rende più difficoltoso l'iter di un disegno di legge che ha trovato il consenso di tutte le parti politiche, bensì il fatto che si prevede un intervento che risponde a una diversa filosofia. Mi rendo conto della estrema difficoltà in cui versano gli enti lirici, e specialmente quelli di Roma e Milano, ma non mi sembra questa la sede per prevedere un intervento di questo genere, considerato che per il risanamento dei bilanci delle associazioni concertistiche non esiste alcun onere a carico dello Stato.

Confermando la mia valutazione favorevole sul testo unificato, auspico che per risolvere il problema degli enti lirici il Governo dia corso ad un provvedimento *ad hoc* da sottoporre all'attenzione del Parlamento.

PRESIDENTE. Alla luce della valutazione unanime espressa dalla Commissione, dichiaro l'emendamento presentato dal Governo inammissibile in quanto estraneo all'oggetto dei disegni di legge al nostro esame.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione del testo unificato proposto dal relatore. Do lettura dell'articolo 1 al quale il relatore ha apportato talune rettifiche formali:

#### Art. 1.

1. Le quote annuali dei piani di ammortamento dei *deficit* determinatisi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge possono essere incluse, purchè non superiori al 20 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, tra i costi ammessi ai fini della concessione di contributi pubblici (statali, regionali, locali) alle attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Le predette attività devono risultare beneficiarie

di sovvenzioni pubbliche da almeno tre anni. Il mancato ripiano del *deficit* entro il periodo previsto di ammortamento comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

**È approvato.**

Art. 2.

1. I mutui di durata non inferiore a cinque anni e di ammontare non inferiore a 100 milioni e non superiore a 1.000 milioni, finalizzati al ripiano dei *deficit* di cui all'articolo 1, contratti dalle associazioni, dai festival, dai centri, dai comitati, dalle fondazioni e dagli istituti musicali sovvenzionati in base al Titolo III della legge n. 800 del 1967, con esclusione di quelli di cui all'articolo 28, e in base all'articolo 1, quinto comma, della legge n. 589 del 1979, sono garantiti in via primaria dai soggetti contraenti e in via subordinata dall'importo delle sovvenzioni statali, regionali e locali libere ed esigibili, relative all'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e di quelle degli anni precedenti.

2. Per tali mutui, cui sono abilitati la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito teatrale e cinematografico S.p.A. - e le altre banche e altre società finanziarie legalmente costituite, diviene operante una ulteriore garanzia costituita dall'istituzione di un fondo fino a 2.000 milioni annui a valere sulla quota del FUS destinata annualmente alle attività musicali di cui al Titolo III della legge n. 800 del 1967, con esclusione delle attività di cui all'articolo 28 della citata legge.

3. Nel caso in cui tale fondo di garanzia non venga utilizzato o venga utilizzato solo parzialmente, lo stanziamento residuo sarà utilizzato per il fondo di cui alla lettera *d*) della legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato alla corresponsione degli interessi passivi dovuti alla Sezione autonoma credito teatrale della Banca nazionale del lavoro S.p.A. o ad altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite. In questo caso i benefici previsti dalla legge n. 163 del 1985 saranno estesi anche a quelle istituzioni che abbiano fatto ricorso ai mutui per l'ammortamento dei *deficit*.

4. Il mancato pagamento di più di due rate del mutuo comporta la decadenza del beneficio di cui al comma 1 della presente legge.

5. Qualora dovesse operare la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, il beneficiario del mutuo decadrebbe dal diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.

6. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale dello spettacolo emanerà, d'intesa con il Ministero del tesoro, un apposito regolamento di attuazione per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e per l'operatività del fondo di garanzia.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2.

1. I mutui di durata non inferiore a cinque anni e di ammontare non inferiore a lire 100 milioni e non superiore a lire 1.000 milioni, finalizzati al ripiano dei *deficit* di cui all'articolo 1, contratti dalle associazioni, dai *festival*, dai centri, dai comitati, dalle fondazioni e dagli istituti musicali sovvenzionati da almeno dieci anni in maniera continuativa in base al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione di quelli di cui all'articolo 28, e in base all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589, sono garantiti in via primaria dagli enti contraenti e in via subordinata dall'importo delle sovvenzioni statali, regionali e locali - libere ed esigibili - relative all'anno in corso e di quelle degli anni precedenti.

2. Per i mutui di cui al comma 1, cui sono abilitati la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito teatrale e cinematografico s.p.a. - e le altre banche e società finanziarie legalmente costituite, opera una ulteriore garanzia costituita da un fondo fino a lire 1.000 milioni annui, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera *d*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, riservata alle attività musicali. Il mancato pagamento di più di due rate del mutuo comporta la decadenza dal beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge. Qualora operi la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, il beneficiario del mutuo decade dal diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.

3. Nel caso in cui il fondo di garanzia di cui al comma 2 non venga utilizzato o venga utilizzato solo parzialmente, lo stanziamento residuo sarà utilizzato al fondo di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera *d*), della legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato alla corresponsione degli interessi passivi dovuti alla Sezione autonoma credito teatrale della Banca nazionale del lavoro s.p.a. o ad altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituiti.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale dello spettacolo emanerà, d'intesa con il Ministero del tesoro, un apposito regolamento di attuazione per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e per l'operatività del fondo di garanzia di cui al comma 2».

2.1

SCAGLIONE

SCAGLIONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti il testo unificato dei disegni di legge nn. 1422 e 1624, che assumerà il seguente titolo: «Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate».

**È approvato.**

«**Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici**» (582), d'iniziativa del senatore Covatta

«**Modifiche alla legge 1° giugno 1939, in relazione al mercato unico europeo**» (836), d'iniziativa dei senatori Covatta e De Rosa

«**Norme sulla circolazione dei beni culturali**» (1317)

«**Agevolazioni fiscali per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l'attuazione di interventi di conservazione e restauro: modifiche e integrazioni della legge 2 agosto 1982, n. 512**» (1469), d'iniziativa del senatore Chiarante e di altri senatori

«**Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela**» (1543), d'iniziativa del senatore Chiarante e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 582, 836, 1317, 1469 e 1543.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 ottobre scorso.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il valore dei testi che dovevamo mettere a confronto e le indicazioni emerse nel dibattito generale svolto in Commissione hanno consentito al Comitato ristretto, nonostante la ristrettezza dei tempi, di svolgere un proficuo lavoro che ha portato all'elaborazione del testo unificato dei disegni di legge nn. 582, 836, 1317 e 1543. Il disegno di legge n. 1469 seguirà invece un autonomo *iter* legislativo.

Nel corso dei lavori il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno consultare le regioni - in proposito è a disposizione dei colleghi un documento - mentre è sembrata superflua una consultazione con i giudici della Corte costituzionale per la «instabilità» della giurisprudenza in materia mostrata da alcune sentenze. Un ringraziamento particolare va all'associazione «Italia Nostra» che ci ha inviato del materiale prezioso cui a vario titolo abbiamo potuto far riferimento.

Il Comitato ristretto ha preso come base una proposta della sottoscritta cui però sono state apportate numerose modifiche. In definitiva il testo oggi al nostro esame è frutto di un'ampia contaminazione tra il disegno di legge del Governo e quello proposto dal senatore Chiarante, mentre dal disegno di legge del senatore Covatta abbiamo attinto soprattutto in materia di prestito internazionale. Si tratta di un provvedimento ricco e complesso. Tra gli altri paesi europei soltanto la Francia aveva già legiferato in materia entro il 1992, ma in maniera più limitata di quanto ci proponiamo col testo in esame che, oltre a recepire la direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 ed il regolamento



CEE n. 3911/92 del Consiglio del 9 dicembre 1992, prevede alcune modifiche alla legge n. 1089 del 1939 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, veri e propri «pilastri» nel governo dei beni culturali.

Mi preme sottolineare che, con consenso unanime, il Comitato ristretto ha cercato di allargare tutti gli spazi offerti dalla normativa comunitaria, specialmente riguardo ai beni stranieri oggetto di tutela da parte dell'Italia e alla durata della prescrizione per l'azione di recupero dei beni illecitamente sottratti.

Il lavoro svolto ci ha consigliato di operare una suddivisione del capo I (Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro della Comunità europea e recepimento della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993) in due sezioni distinte, perchè nel testo governativo - di cui abbiamo ripreso la struttura - l'aver inserito sotto il medesimo capo gli articoli riguardanti la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da Stati membri della Comunità europea e quelli relativi all'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dall'Italia creava confusione.

Per quanto riguarda le questioni ancora da approfondire, un primo problema sorge all'articolo 2 per il quale era possibile una formulazione alternativa al testo attuale da me proposto. All'articolo 14 della direttiva 93/7/CEE del Consiglio si scrive: «Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato». Si apre così uno spazio di manovra per ogni Stato membro, specie considerando quanto scritto tra le premesse alla direttiva stessa, laddove si dice che «la procedura istituita dalla presente direttiva costituisce un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nell'ambito del mercato interno» e che «l'obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia». Abbiamo tentato di sfruttare questo spazio e, proprio perchè si tratta di restituire agli altri ciò che è pervenuto a noi illecitamente tanto quanto vorremmo che gli altri restituissero a noi, a seguito di un confronto molto serrato dal punto di vista tecnico siamo arrivati alla definizione contenuta nel testo del Comitato ristretto. Così, per esempio, nel definire quali sono i beni per i quali è ammessa la restituzione, essendo tutti d'accordo sull'obiettivo, è sembrato opportuno richiamare quanto previsto dall'articolo 36 del Trattato di Roma, proprio perchè questa ci sembra essere la definizione più ampia.

Vero è che gli esperti di diritto comunitario hanno fatto notare che le specificazioni contenute al comma 3 costituirebbero in qualche modo delle restrizioni, ma ci conforta la constatazione che tutti vogliamo essere disponibili al massimo in quest'opera di restituzione dei beni illecitamente sottratti. Si tratta di una delle questioni rimaste tuttora aperte, sulla quale ho dovuto soffermarmi più a lungo, non avendo potuto preparare una relazione scritta.

Un'ampia discussione si è sviluppata, ma anche in questo caso in un clima di grande concordia tra le forze politiche, in ordine all'articolo 5 relativo alla prescrizione. Anche in questo caso ci siamo trovati vincolati da quanto previsto dalla direttiva comunitaria all'articolo 7. Abbiamo tentato di essere il più fedeli possibile a questo testo, anche se c'era insoddisfazione per la norma comunitaria che prevede la prescrizione

dell'azione di restituzione entro il termine di trenta anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato. Ma il problema più rilevante era posto dal termine di settantacinque anni indicato per la prescrizione nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1 della direttiva e dei beni ecclesiastici. Infatti, qualora avessimo deciso di non tener conto di questo termine perentorio saremmo potuti incorrere in una impugnativa dell'intero provvedimento, il che avrebbe bloccato anche tutte le norme su cui ci troviamo pienamente d'accordo. Pertanto anche in questo caso abbiamo cercato di sfruttare tutti gli spazi possibili e così abbiamo colto la possibilità fornita dall'ultimo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 7 della direttiva comunitaria, laddove si prevede che la prescrizione avviene entro il termine di settantacinque anni «tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni». Cosicché abbiamo fissato, al comma 3 dell'articolo 5 del testo del Comitato ristretto, l'imprescrittibilità dell'azione per i beni che costituiscono parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche, ovvero di inventari ecclesiastici.

A tale proposito, allo stesso comma si specifica quali collezioni vengono definite «pubbliche». Qui, pur avendo deciso di usare per quanto possibile le parole dell'atto comunitario, ci è sfuggita una parte che a mio avviso è di grande rilievo. Infatti all'articolo 1 della direttiva si stabilisce che le collezioni sono considerate pubbliche quando vengano classificate tali dalla legislazione dello Stato membro in questione, in quanto proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale oppure di un ente considerato pubblico in quanto proprietà dello Stato stesso o di un'autorità locale o regionale o finanziato in modo significativo dagli stessi. La parte relativa al «finanziamento significativo» va a mio avviso inserita.

Nella sezione II, all'articolo 10 abbiamo inteso rispondere al ruolo delle regioni anche per quanto riguarda l'uso dei beni recuperati.

Dopo il capo II, relativo alle norme di esecuzione del regolamento comunitario, abbiamo introdotto un capo III nel quale, dopo un articolo relativo alle informazioni alla Commissione delle Comunità europee e al Parlamento, c'è l'articolo 16 che istituisce il registro dei beni culturali notificati e la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. Seguono poi l'articolo 17, relativo agli scambi di esperti, studiosi e funzionari scientifici, e l'articolo 18, che prevede un potenziamento degli uffici di esportazione. In quest'ultimo articolo si prevede l'emanazione di un regolamento contenente le norme e le indicazioni programmatiche per conseguire il potenziamento di tali uffici. Si tratta di un capo introdotto *ex novo* dal Comitato ristretto proprio nel tentativo di non fare di questo provvedimento un atto tecnico di recepimento, ma di considerare la direttiva una piattaforma politico-culturale per avviare un confronto legislativo con i nostri *partner* europei.

Il capo IV reca le modificazioni alla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Abbiamo cercato di introdurre tutte le modifiche necessarie, ma senza dubbio quanto prima si dovrà giungere ad una revisione definitiva di

tutte le norme in una materia così importante e preziosa per la vita nazionale, procedendo ad un recupero di quanto è ancora valido, ma ponendo fine ad un sistema che ha visto sovrapporsi via via tutto quanto si è sedimentato nel corso degli anni.

Di particolare importanza - almeno il Comitato ristretto così l'ha inteso - è quanto previsto all'articolo 20, che introduce nella legge n. 1089 il ruolo delle regioni o degli enti sottoposti alla sua vigilanza in tema di beni culturali.

Il capo V reca le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, con riferimento all'Autorità di garanzia per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali. In ordine a tale argomento si sono confrontate due ipotesi diverse tra coloro che volevano garantire l'assoluta terzietà di quest'organo collocandolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e coloro che invece, collocandolo presso il Ministero per i beni culturali, volevano riaffermare la competenza e le funzioni del Dicastero istituzionalmente preposto alla salvaguardia, appunto, dei beni culturali. Il Comitato ristretto si è orientato per la costituzione dell'Autorità di garanzia presso il Ministero. L'articolo 9 della Costituzione, al secondo comma, sancisce la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione e lo Stato affida lo strumento per la tutela di questo patrimonio al Ministero per i beni culturali. Quando si tratta di decidere in ultima istanza della tutela di un bene occorre certamente considerare gli aspetti privatistici, ma anche tener presente il problema prioritario della salvaguardia del patrimonio. Pertanto, mi sembra che la sede propria di tale attività non sia la Presidenza del Consiglio, che sta ampliando sempre più le sue competenze, ma debba essere individuata, ferme rimanendo le garanzie tecnico-scientifiche, nel Ministero per i beni culturali.

Si potrebbe forse definire con maggiore puntualità l'ambito di esperti dal quale vengono tratti i componenti dell'Autorità di garanzia scelti dal Ministro, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 del testo in esame. In particolare, dal momento che il testo governativo prevedeva che la scelta dei quattro esperti in storia dell'arte, archivistica, archeologia, beni librari e arti minori avvenisse tra i docenti di ruolo nelle rispettive materie, nel testo unificato si potrebbe specificare che devono appartenere alle categorie di cui alle lettere a), c) e d) del secondo comma dell'articolo 4 del decreto n. 805 del 1975.

Come ho avuto modo di sottolineare, si tratta di un provvedimento di particolare importanza e di notevole complessità tecnica di cui non posso che auspicare una rapida approvazione, poichè, qualora non si riuscisse a vararlo definitivamente nella legislatura, sulla base di esso il Governo potrebbe emanare un provvedimento d'urgenza al fine di non lasciare scoperto un settore delicato, in presenza anche delle sollecitazioni in sede comunitaria.

**PRESIDENTE.** Ringrazio la senatrice Bucciarelli e tutti i componenti del Comitato ristretto per il pregevole lavoro svolto.

Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 21 dicembre alle ore 12. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato ad altra seduta.

«**Interventi in favore del cinema» (1560)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa  
(Ripresa della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1560, sospesa in precedenza.

Informo la Commissione che il senatore Resta ha presentato alcuni emendamenti al disegno di legge in titolo dopo la scadenza del termine fissato dalla Commissione alla luce delle audizioni informali che si sono tenute successivamente alla scadenza del suddetto termine. Se le audizioni hanno un senso ed un valore, mi sembra opportuno considerare valida la motivazione addotta e quindi dichiarare ammissibili i suddetti emendamenti.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

NOCCHI, *corelatore alla Commissione*. Signor Presidente, le chiedo di porre in votazione l'ordine del giorno 0/1560/1/7 presentato nella seduta di ieri.

MANZINI. Signor Presidente, vorrei ricordare che nell'Ufficio di Presidenza tenutosi stamattina si era convenuto di proseguire la discussione del disegno di legge all'inizio della prossima settimana per permettere ai componenti del Gruppo socialista, oggi impegnati in una importante riunione politica, di partecipare alla seduta.

Dal momento che le decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari impongono una modifica ai suddetti programmi, proporrei di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla conclusione della sessione di bilancio. Analoghe ragioni valgono, del resto, per la discussione sulla riforma della Biennale di Venezia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ragioni di correttezza - di quella correttezza che tradizionalmente contraddistingue i rapporti tra i componenti della Commissione - suggeriscono di rinviare la discussione del disegno di legge in esame, onde permettere anche ai componenti del Gruppo socialista di essere presenti. Ritengo pertanto accoglibile la proposta del senatore Manzini.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 17.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA